

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 82 DEL 14/11/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI TRA L'AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO E L'UNIVERSITÀ DI PAVIA.

Il Direttore Generale Paola Palmieri (nominata con DGR n. XII/1651 del 21/12/2023) adotta la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

SC GIURIDICO E RISORSE UMANE

Il Direttore Sostituto della SC "Giuridico e Risorse Umane" propone l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico amministrativa

Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente Responsabile
SS "Risorse Strumentali"
Marta Sottoriva

Il Direttore Sostituto
SC "Giuridico e Risorse Umane"
Clara Pelliccia

Il Referente dell'istruttoria
Manuela Mineccia

L'atto si compone di 09 pagine, di cui 5 di allegato.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 11 della L.R. 30/12/2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) che istituisce l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, organismo tecnico-scientifico;

RICHIAMATO l'art. 15 - comma 1- della Legge n. 241/90 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti in materia, possono promuovere tirocini curriculari, di formazione ed orientamento, professionalizzanti in enti ed imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

VISTE

- le linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento in base all'atto dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25/05/2017;
- la D.G.R. n. 7763 del 17/01/2018 e in particolare gli artt. 2.1 e 4.2;

RICHIAMATA la DGR n. X/7763 del 17/01/2018, concernente il riallineamento degli indirizzi regionali in materia di tirocini curriculari riportati nella DGR n. 825/2013 e il decreto n. 6286 del 07/05/2018;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 le Istituzioni Universitarie sono soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia e in mobilità interregionale;
- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

DATO ATTO che è interesse dell'Agenzia promuovere rapporti istituzionali professionalizzanti per favorire integrazione di competenze e professionalità con le Università;

VISTI:

- l'atto di formalizzazione dell'adesione di Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo quale Soggetto Ospitante alla convenzione con l'Università di Pavia quale Soggetto Promotore per la realizzazione di tirocini curriculari ed extracurriculari per studenti e laureati dell'Ateneo;

- lo schema di convenzione di tirocinio, predisposta e resa disponibile dall'Università di Pavia, concernente l'attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari, recante le modalità di attivazione e di gestione dei percorsi formativi, allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che la convenzione in parola ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 27/10/2026 e comunque fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa, comprese eventuali sospensioni o proroghe;

DATO ATTO che:

- gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento dei singoli tirocini saranno definiti dal Progetto Formativo Individuale;

- i tirocini saranno svolti nell'arco temporale definito in ciascun Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio;

CONSIDERATO che ACSS individuerà, per ogni progetto formativo che verrà attivato dalla presente Convenzione, un responsabile degli obblighi connessi dall'esecuzione del singolo tirocinio;

RITENUTO pertanto opportuno approvare lo schema di convenzione di tirocinio curriculare ed extracurriculare con l'Università di Pavia, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la Convenzione non comporta oneri per l'Agenzia;

DETERMINA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema di Convenzione da stipularsi con l'Università di Pavia, concernente l'attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari per studenti e laureati dell'Ateneo contenente le modalità di attivazione e di gestione dei percorsi formativi, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che la Convenzione di cui trattasi decorre dalla data di sottoscrizione sino al 27/10/2026 e comunque fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa, comprese eventuali sospensioni o proroghe;
3. di dare mandato al Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti;
4. di stabilire che per ogni progetto formativo che verrà attivato dalla presente Convenzione ACSS individuerà un responsabile degli obblighi connessi dall'esecuzione dello stesso;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio di ACSS;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Paola Palmieri



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

CONVENZIONE DI TIROCINIO

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018, n. 6286)

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, P. IVA 00462870189, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Francesco Svelto, nato a Milano (Mi) il 7/3/1966 e residente per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65,

E

Il Soggetto Ospitante (denominazione soggetto ospitante nell'allegato 1 parte integrante del presente documento) che ha formalizzato l'adesione alla presente convenzione sottoscrivendo la lettera di adesione (allegato 1 parte integrante del presente documento)

Premesso che

Il presente documento risponde alle Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento in base all'atto dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25/05/2017

Ai sensi degli artt. 4.2 e 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:

1. L'Università di Pavia è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale; l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante;
2. L'Università di Pavia è soggetto abilitato a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia in considerazione della sua natura di Istituzione Universitaria. Inoltre la presente convenzione regola lo svolgimento dei tirocini extracurriculari svolti al di fuori del territorio lombardo a meno che le disposizioni regionali di riferimento non richiedano specifiche procedure, modelli di convenzioni e di progetti formativi ad hoc. Infine la presente convenzione può essere utilizzata per i tirocini extracurriculari e curriculari svolti al di fuori dal territorio nazionale.
3. La presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini, curriculari e/o extracurriculari nell'ambito della durata della stessa (convenzione collettiva).

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini extracurriculari (formativo e di orientamento) e/o per lo svolgimento di tirocinio curriculari promossi dall'Università di Pavia (soggetto promotore)

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari la durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata per i tirocini extracurriculari entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, per i tirocini curriculari nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurriculari la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.

3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio extracurriculare è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
4. Nell'ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini extracurriculari anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali e per il tirocinio extracurriculare anche della redazione del Dossier Individuale.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione si precisa che è obbligatoria per i tirocini extracurriculari, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, ed è facoltativa per i tirocini curriculari, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi Regionali.

Le parti concordano che:

- il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità di partecipazione, obbligatoria per i tirocini extracurriculari, facoltativa per i tirocini curriculari
- l'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Per i tirocini extracurricolari l'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo definito all'art. 3.8 degli Indirizzi regionali (D.G.R. 17/01/2018 n.7763) o ai sensi delle linee guida nazionali e degli eventuali indirizzi specifici di altre regioni.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università di Pavia.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università di Pavia.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante o tramite altri soggetti da lui delegati (obbligatorie solo per i tirocini extracurricolari).

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale: a carico dell'ente promotore;
 - formazione specifica: a carico dell'ente ospitante.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08 (se prevista): a carico dell'ente ospitante
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08: a carico dell'ente ospitante riguardo a
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità stabilita nella lettera di adesione (allegato 1) e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10 Norme finali

Codici Etici e Modelli di comportamento/organizzativi

Ciascuna Parte si impegna, per sé e per i soggetti coinvolti a vario titolo nell'esecuzione della presente convenzione, ad attenersi ai principi di condotta e alle regole deontologiche contenute nei Codici Etici rispettivamente adottati in ottemperanza alla normativa di riferimento (L. 240/2010, per il Soggetto Promotore e D. Lgs. 231/2001, per il Soggetto Ospitante).

Le Parti, nello specifico, si impegnano a non porre in essere comportamenti in violazione delle disposizioni in essi contenute, promuovendone l'osservanza tra i propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori (di seguito, per brevità, "personale"), impegnati nell'attuazione delle finalità previste.

Per le attività svolte presso il Soggetto Ospitante, l'Università di Pavia, Soggetto Promotore, si impegna, pertanto, a non porre in essere, anche tramite proprio personale, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Codice Etico e, altresì, del Modello di Organizzazione adottati dal Soggetto Ospitante e consultabili nella pagina web del medesimo, nonché con le disposizioni di legge in materia. Non saranno considerate violazioni ai principi contenuti in tali documenti eventuali comportamenti tenuti dall'Università di Pavia e dal proprio personale, in adempimento alle specifiche disposizioni che, in tali materie, regolano l'operato della pubblica amministrazione, in generale, e delle università, in particolare. In proposito, il Soggetto Ospitante prende atto che l'Università di Pavia è assoggettata:

- al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina <http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/statuto-e-regolamenti/codice-etico.html>, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale;
- alle disposizioni normative vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza applicabili alla pubblica amministrazione (L. 190/2010, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i) e al piano triennale anticorruzione, adottato dall'Università stessa e disponibile al link:
<http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/anticorruzione.html>;
al DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali, scambiati per la sottoscrizione del presente contratto, è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le parti dichiarano di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei.

Con riferimento al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di Titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze e sono soggetti a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016). Specificatamente, l'Università è Titolare dei



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

dati personali trattati per erogare un percorso formativo per i propri studenti e ad attestarne il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'ente ospitante è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza della stessa e ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività previste dalla convenzione, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi.

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando, tra le altre informazioni, che i dati potranno essere comunicati, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al RGPD e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., all'altra Parte.

Nel caso in cui i tirocinanti, per l'esecuzione di attività richieste nell'ambito delle attività previste dalla convenzione, dovessero trattare dati personali di cui è il Soggetto Ospitante è Titolare, in tale qualità il Soggetto Ospitante si impegna a istruire, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e nominare gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Le parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richiesta provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Sottoscrizione della convenzione

La presente Convenzione si intende perfezionata tra l'Università di Pavia, in qualità di Soggetto Promotore, e ciascun Soggetto Ospitante, tramite sottoscrizione di lettera di adesione, con valore di atto, secondo il modello predisposto dall'Università stessa e allegato 1, parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.

Disposizioni di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n.7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni.

Dichiarazione resa dalle Parti ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 455 del 28/12/2000

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Soggetto Promotore
Università degli Studi di Pavia
Il Rettore
f.to Prof. Francesco Svelto

Il documento originale firmato dal Magnifico Rettore è depositato agli atti. Il presente documento non è soggetto ad apposizione d'imposta di bollo.